

## Impianti Sportivi

### Origine e denominazione

Art. 1:

Il Comune di Poggio Sannita è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

1. campo sportivo;
2. campo da tennis;
3. campo polivalente
4. campo da bocce;
5. palestra.

Gli impianti sopra elencati vengono direttamente amministrati dal Comune e assumono i seguenti nomi:

- > campo sportivo comunale;
- > campo da tennis comunale;
- > campo polivalente comunale;
- > campo da bocce comunale;
- > palestra comunale.

Il loro esercizio è regolato dalle norme del presente regolamento-

### Uso, diritti e discipline

Art. 2:

L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è garantito ai sensi dell'art.8 L.R. 26/90 a tutte le associazioni sportive nonché a gruppi scolastici e aziendali operanti nell'ambito regionale. Verranno concessi in ordine di precedenza, per la quale sarà tenuto conto:

- > valore sportivo dell'associazione, ente, sodalizio, società o gruppo sportivo richiedente;
- > opportunità ed importanza della manifestazione;
- > ordine di presentazione della richiesta di concessione, quando la stessa è inoltrata da singoli utenti.

Gli impianti verranno, inoltre, concessi per allenamenti ed attività motoria di ogni tipo.

Art. 3:

Le richieste di concessione di cui agli allegati "A" e "B" dovranno specificare l'uso ed essere inoltrate al Sindaco:

> almeno cinque giorni prima della data della manifestazione o gara per il campo sportivo e la palestra; nell'orario d'ufficio dal lunedì al venerdì il giorno precedente o il giorno stesso dell'utilizzo per i campi: da tennis, da bocce e polivalente.

Art. 4:

Gli impianti sportivi comunali saranno gratuitamente concessi:

> Per la partecipazione a campionati, tornei o gare ufficiali alle associazioni sportive di Poggio Sannita regolarmente affiliate al CONI, alle federazioni sportive di appartenenza e ufficialmente riconosciute dal Comune;

> per attività scolastiche;> per manifestazioni di beneficenza;

> ai cittadini di Poggio Sannita aventi età superiore ad anni 65;> per manifestazioni di natura patriottica.

Art. 5:

La concessione degli impianti sportivi comunali è subordinata al pagamento del 10% sugli incassi lordi, quando la manifestazione è con ingresso a pagamento. In ogni caso dovrà essere garantito al Comune un minimo di:

> €77,5 per ogni gara da svolgersi nel campo sportivo;

> €3,6 per ogni ora di concessione del campo da tennis;

> €51,6 per ogni gara da svolgersi nel campo polivalente

> €3,0 per ogni ora di concessione del campo da bocce;

> €3,6 per ogni ora di concessione della palestra.

Per le manifestazioni con libero ingresso al pubblico la tassa di concessione è fissata in:

> €51,6 per ogni gara da svolgersi nel campo sportivo;

> €2,6 per ogni ora di concessione del campo da tennis;

> €25,8 per ogni gara da svolgersi nel campo polivalente;

> €2,0 per ogni ora di concessione del campo da bocce;

> €2,6 per ogni ora di concessione della palestra.

Per manifestazioni o tornei aventi durata superiore a gg.5 la tassa di concessione è fissata in:

> €38,7 per ogni giorno di gara da svolgersi nel campo sportivo;

- > (€20,6 per ogni ora di concessione del campo da tennis;
- > €25,8 per ogni giorno di gara da svolgersi nel campo polivalente;
- > €20,6 per ogni ora di concessione del campo da bocce;
- > €20,6 per ogni ora di concessione della palestra.

Per campionati, tornei o gare ufficiali aventi durata superiore a mesi 3 la tassa di concessione è fissata in:

- > €1.549,3 campo sportivo;
- > €516,4 campo da tennis;
- > €774,7 campo polivalente;
- > €258,2 campo da bocce;
- > €774,7 palestra.

Per le manifestazioni da svolgersi in orario notturno o che comunque utilizzano luce artificiale, anche in orari non notturni, le suddette tariffe verranno maggiorate del 20%. Le tariffe di cui al presente articolo verranno aggiornate, annualmente, sulla base degli indici ISTAT; le stesse verranno ridotte nella misura del 50% per gli iscritti alle associazioni sportive di Poggio Sannita che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 4 (1° comma)

#### Art. 6:

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune di Poggio Sannita per ogni danno derivante agli impianti sportivi da qualsiasi azione o omissione dolosa o semplicemente colposa. I concessionari, o rappresentanti delle società concessionarie, sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad essi personalmente, quanto se prodotto da terzi avendo essi l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose. Inoltre, i concessionari medesimi o i rappresentanti delle società concessionarie hanno l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile verso gli spettatori.

#### Art. 7:

Ai concessionari, o ad i rappresentanti delle società concessionarie, titolari delle prenotazioni viene consegnata la chiave d'ingresso dell'impianto richiesto. Al termine del proprio turno di concessione, la chiave va consegnata al concessionario del turno successivo se questi esibisce regolare autorizzazione, in caso contrario o in mancanza di ulteriori, successivi concessionari, la chiave va riconsegnata entro e non oltre le ore 10.00 del giorno successivo all'ufficio comunale preposto.

#### Art. 8:

Viene fatto obbligo ai concessionari di calzare scarpe adeguate al tipo di superficie dell'impianto che si intende utilizzare:

- > campo sportivo: scarpe da calcio / scarpe da ginnastica;

> campo da tennis: scarpe da tennis;

> campo polivalente: scarpe da calcetto / scarpe da ginnastica / scarpe da tennis;

> campo da bocce: scarpe da ginnastica / scarpe da tennis;

> palestra: scarpe da ginnastica / scarpe da tennis.

Art. 9:

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni o altri usi di qualsiasi genere degli impianti sportivi comunali.

Art. 10:

Nella domanda di concessione diretta al Sindaco, di cui all'art. 3 del presente regolamento, dovrà essere fatta dai richiedenti esplicita dichiarazione di assunzione totale di responsabilità.

Art. 11:

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare con esattezza le disposizioni del presente regolamento. Chiunque, arbitrariamente violi uno qualsiasi degli articoli di cui al presente regolamento verrà ritenuto responsabile e passibile di provvedimenti da parte del Comune. I provvedimenti potranno essere di natura economica, con il sanzionamento di multe, mentre in presenza di gravi violazioni potranno essere adottati provvedimenti di denuncia alle autorità competenti.

Art. 12:

I concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di osservare esattamente le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 13:

Le tariffe, di cui all'art. 5 del presente regolamento dovranno essere versate all'atto della domanda all'economista comunale (ovvero ad altro dipendente comunale autorizzato) che rilascerà regolare ricevuta. Nel caso di mancata concessione la somma versata verrà rimborsata o, a facoltà del richiedente, utilizzata per altra data. Nel caso in cui negli orari prenotati per il proprio turno di gioco le condizioni atmosferiche non permettano l'utilizzo dell'impianto la richiesta ed il relativo versamento verranno utilizzati per altra data da scegliere, compatibilmente con le disponibilità degli impianti.

Art. 14:

In tutti i casi sarà a carico dei concessionari qualsiasi spesa per tassa o altro, inerenti l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione.

Art. 15:

Durante lo svolgimento delle manifestazioni sono permessi entro gli impianti sportivi spacci di bevande e cibarie, purché gli esercenti siano in possesso delle prescritte autorizzazioni e si attengano alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 16:

Gli impianti sportivi comunali, ed il campo sportivo in particolare, potranno essere concessi, eccezionalmente, per manifestazioni di natura diversa da quella sportiva, quali ad esempio: concerti,

ritrovi folkloristici, fiere, mostre ecc.; in questi casi il Comune si riserverà di valutare la richiesta e di decidere sulla concessione o meno dell'impianto. Nel caso di avvenuta concessione, il Comune provvederà a fissare la relativa tariffa.

Manutenzione e custodia.

Art. 17:

La manutenzione e la custodia degli impianti sportivi comunali è affidata ad un custode addetto o in alternativa a cooperative di servizi, consorzi, imprese, ecc. mediante stipula di apposita convenzione.

Art. 18:

Agli addetti alla manutenzione e custodia di cui al precedente articolo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) custodire la proprietà del Comune loro affidata impedendo manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
- b) impedire l'accesso agli impianti a chiunque non appartenga all'amministrazione comunale ovvero a chi non sia munito di speciale permesso del Sindaco;
- c) controllare che i fruitori degli impianti siano muniti di regolare autorizzazione corredata da relativa ricevuta di versamento per tassa di concessione;
- d) eseguire la periodica pulizia di tutta l'area situata all'interno e nella parte esterna adiacente gli impianti, curare la conservazione e lo sviluppo delle piante e degli alberi, provvedere all'espurgo delle latrine, attendere alla continua conservazione in buono stato dei recinti;
- e) tenere in consegna i materiali, gli attrezzi e gli arredi di proprietà del Comune descritti in apposito inventario, con divieto di permettere la consegna, l'uso o l'asportazione senza autorizzazione scritta del Sindaco;
- f) provvedere alla cilindratura delle piste e dei campi, provvedere al regolare mantenimento delle superfici degli impianti, asportare sassi, colmare le buche o gli avvallamenti eventuali;
- g) presenziare a tutte le manifestazioni, esercitazioni e giochi allo scopo di impedire danni di ogni sorta e quando questi avvengano denunciare immediatamente all'ufficio comunale i responsabili;h) sorvegliare costantemente l'accesso di servizio vietando l'ingresso a persone non autorizzate;
- i) espletare ogni altra mansione che sia inerente alla accurata custodia e manutenzione degli impianti e dei materiali e, diretta ad evitare abusi ed arbitri;
- j) denunciare al tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento degli impianti;
- k) ogni altra attività necessaria all'igiene ed al pubblico decoro degli impianti.

Art. 19:

Un esemplare del presente regolamento sarà esposto in apposito albo presso gli impianti sportivi comunali.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 agosto 2001 con delibera n.24 resa esecutiva dal CO.RE.CO. in data 6 settembre 2001 con decisione n.463.